

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI E AGGIORNAMENTO DELLE TRE ZONE

Si riportano le principali restrizioni alle attività economiche aggiornate con le ultime ordinanze e la sospensione dei versamenti tributari introdotta dal “Decreto Ristori Bis”

Informativa n. 70/2020

Riferimenti normativi D.P.C.M. del 3/11/2020 pubblicato in GU n. 275 del 4/11/2020

D.L. n. 149 del 9/11/2020 pubblicato in GU n. 279 del 9/11/2020 cosiddetto “Decreto Ristori Bis”.



Il “Decreto Ristori-bis” del 9/11/2020 ha previsto per i soggetti:

1. che esercitano attività economiche sospese ai sensi del D.P.C.M. del 3/11/2020 aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
2. che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale della zona arancione o rossa;
3. che operano nei settori economici individuati nell'*Allegato 2* del “Decreto Ristori Bis”, ovvero esercitano attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale della zona rossa;

la sospensione dei termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:

- a) ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- b) ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto (IVA relativa al mese di ottobre per i contribuenti mensili e IVA relativa al trimestre luglio-settembre per i contribuenti trimestrali);

con la precisazione che non saranno rimborsati i versamenti già effettuati e che i versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Con riferimento ai contributi previdenziali ed assistenziali, oltre a quanto già previsto dal Decreto Ristori di cui all'Informativa n. *67/2020*, viene prevista la sospensione dei versamenti dovuti nel mese di Novembre 2020 (con riferimento al mese di Ottobre), con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria INAIL, a favore:

- dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell'*Allegato n. 1* del “Decreto Ristori Bis”;
- dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nella cosiddetta “zona rossa”, appartenenti ai settori individuati nell'*Allegato n. 2* del “Decreto Ristori Bis”.

In considerazione del fatto che le due norme relative alla sospensione dei contributi si sovrappongono generando un quadro di incertezza sull'applicazione delle stesse è stato richiesto da più parti un intervento immediato dell'Inps per dissipare i dubbi generati dalla normativa.

I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16/03/2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16/03/2021.

Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

Il beneficio in esame è attribuito nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa UE in materia di aiuti di Stato.

In successive informative verranno analizzate le ulteriori novità introdotte dal “Decreto Ristori Bis”.

* * *

Con l'emanazione di specifiche ordinanze è stata ridisegnata, **dall'11/11/2020**, la mappa del territorio nazionale suddiviso nelle tre zone gialla, arancione e rossa di cui all'Informativa n. *68/2020*, con il passaggio delle Regioni Liguria, Toscana, Umbria, Abruzzo e Basilicata dalla zona gialla a quella arancione, e della provincia autonoma di Bolzano dalla zona gialla a quella rossa (è attesa in queste ore anche il transito della Regione Campania dalla zona gialla alla zona rossa).

Di seguito vengono riproposte in forma tabellare le principali restrizioni **valevoli fino al 3/12/2020**, differenziate a seconda dell'appartenenza ad una delle tre zone individuate, aggiornate con le ordinanze sopra menzionate.

ZONA GIALLA (Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia e Giulia, Lazio, Marche, Molise, Trento, Sardegna e Veneto)
<p>Coprifuoco: dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo è possibile effettuare spostamenti solo se motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.</p>
<p>Trasferimenti: ad eccezione degli orari indicati nella fascia di coprifuoco è in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, <u>con mezzi di trasporto pubblici o privati</u>, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.</p>
<p>Attività economiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali obbligo di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo; - sospensione delle attività dei parchi tematici e di divertimento; - sospensione delle attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; - sospensione delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente; - sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto; - sospensione delle attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso; - sospensione dei convegni, dei congressi e degli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza; - sospensione delle mostre e dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura; - nelle giornate festive e prefestive chiusura degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole; - le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) devono essere svolte dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

ZONA ARANCIONE (Puglia, Sicilia, Liguria, Toscana, Umbria, Abruzzo e Basilicata)
<p>Coprifuoco: dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo è possibile effettuare spostamenti solo se motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.</p>
<p>Trasferimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalle Regioni, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; - è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.
<p>Attività economiche: oltre alle disposizioni previste per la ZONA GIALLA, vengono stabilite restrizioni più rigorose quali la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.</p>
ZONA ROSSA (Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta, Bolzano)
<p>Coprifuoco: dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo è possibile effettuare spostamenti solo se motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.</p>
<p>Trasferimenti: è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalle Regioni, nonché all'interno delle stesse, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.</p>
<p>Attività economiche: oltre alle disposizioni previste per la ZONA GIALLA vengono stabilite restrizioni più rigorose quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'<i>allegato 23</i>, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie; - sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro; - sospensione delle attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'<i>allegato 24</i>.